156/2026

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n.80639 del registro di segreteria, dalla Sig.ra XX nata a omissis (omissis) il omissis, residente in omissis, Via omissis n. omissis, C.F. omissis, rappresentata e difesa dall' Avv. Marina Milli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, P.le Clodio n. 8;

CONTRO

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona del legale rappresentante pt, con sede in Roma via Ciro il Grande n.21, e sede di Roma Flaminio via G. Romano 46, non costituito;

per il riconoscimento del diritto a conseguire

la pensione privilegiata di reversibilità del proprio figlio dopo la morte del titolare proprio coniuge, oltre arretrati, interessi e rivalutazione e spese al legale antistatario;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Udite all'udienza odierna l'Avv. Milli per la ricorrente, nessuno comparso per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. La ricorrente ha presentato domanda di corresponsione della pensione di reversibilità alla morte del coniuge YY, al quale era stata concessa la pensione privilegiata ordinaria di reversibilità in qualità di padre del Capitano Pilota dell'A.M. ZZ, deceduto in servizio e per causa di servizio il omissis.

2. Con istanza del 12.4.2006 la sig.ra XX, moglie di YY e madre di ZZ aveva chiesto anch'essa la pensione di reversibilità, negata con la motivazione che le sarebbe spettata in misura intera in caso di morte del coniuge, o, se separata dal marito, avrebbe potuto chiedere la liquidazione della quota parte, pari alla metà della pensione già attribuita al coniuge. Il marito

YY è deceduto il omissis, quindi l'interessata ha ripresentato la domanda in data 7-2-2023, respinta in quanto "non ricorrevano i requisiti di legge" al dì della morte del figlio (6.4.1994,) cioè non aveva oltre 60 anni e non era nullatenente, a carico e inabile a proficuo lavoro.

3. La ricorrente ritiene sussistente il proprio diritto, ai sensi dell'art. 87 del D.P.R. n. 1092/1973.

4. L'INPS non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica.

5. All'odierna udienza, l'avvocato della ricorrente ha ribadito quanto già argomentato negli scritti difensivi.

6. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

7. In primo luogo, va dichiarata la contumacia dell'INPS, vista la regolarità della notifica da parte del legale della ricorrente.

8. La questione giuridica sottoposta al vaglio del giudice concerne la disciplina applicabile e quindi la sussistenza del diritto alla reversibile da parte

della ricorrente, quale beneficio già fruito dal defunto marito della stessa a seguito del decesso del loro figlio.

9. Il ricorso merita accoglimento. Al riguardo, la normativa richiamata dalla ricorrente, l'art. 87 del D.P.R. n. 1092/1973 è esplicito e chiaro. Dalla disposizione di legge è richiesto solo lo *status* di madre del deceduto per servizio e moglie del de cuius, padre del dante causa e già titolare della reversibile. La legge in merito non prevede ulteriori requisiti, poiché l'art. 87 richiama alcuni requisiti particolari solo per gli altri parenti, non per la madre del dante causa e moglie del de cuius. Peraltro, lo stesso Ministero della Difesa nella comunicazione del 18.5.2006 -doc.2- e successivamente del 26.9.2023 - doc.6- considera dovuto il trattamento di pensione verso la ricorrente "in qualità di subentrante" conformemente all' art. 83 del T.U..

10. Orbene, in generale la pensione di reversibilità non può essere trasferita ai superstiti del beneficiario originario (Cass. ordinanza n. 14287 del 22 maggio 2024) in quanto la specifica prestazione previdenziale è intesa dal

legislatore quale prestazione limitata in base al legame con il titolare originario della pensione, in assenza di una specifica norma che ne permetta l'estensione oltre il primo livello di superstiti. Ma nella fattispecie odierna sovviene l'art. 87 del D.P.R. n. 1092/1973, che testualmente recita: "*La pensione di riversibilità spettante al padre del dante causa si consolida, in caso di sua morte, in favore della madre. Se i genitori del dante causa vivevano separati e ciascuno di essi godeva di metà della pensione, questa, in caso di morte dell'uno, si consolida nell'altro. Il consolidamento si attua inoltre dal genitore, al quale spettava per ultimo la pensione, ai fratelli e alle sorelle del dante causa, purché le condizioni stabilite per l'acquisto del diritto alla riversibilità in favore di detti collaterali risultino sussistenti dal momento della morte del dante causa a quello della morte del genitore".*

La disposizione è chiara ed ineludibile e basa la spettanza sul consolidamento, non rilevando altri requisiti. Si tratta di una particolare situazione, atteso che il primo comma dell'art. 87 del DPR 1092/1973 specifica che la pensione di riversibilità

spettante al padre del dante causa si consolida, in caso di sua morte in favore della madre; quindi va interpretato nel senso che il consolidamento avviene automaticamente al decesso del dante causa, senza l'accertamento -non previsto- in capo alla persona beneficiaria del possesso dei requisiti richiesti per avere titolo al trattamento pensionistico di reversibilità in generale (cfr. per tutte Sez. 1^ centrale sent. n. 465/2007, sez. Puglia 728/2018, sez. Lazio 296/2020). L'accertamento dei requisiti sarebbe occorso in caso di collaterali, ma non in caso dell'altro genitore.

11. Tutto ciò considerato, il ricorso è accolto, con conseguente diritto della ricorrente al consolidamento in suo favore, a decorrere dal decesso del marito, del trattamento speciale già goduto da costui. Il "consolidamento" in capo alla ricorrente difatti comporta il riconoscimento del diritto e la corresponsione senza soluzione di continuità.

Sono pertanto dovuti alla ricorrente la pensione di reversibilità ed i ratei arretrati, oltre gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, secondo il principio del c.d. cumulo

parziale di cui alla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 10/2002 (rivalutazione monetaria limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo sino al soddisfo.

12. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del legale antistatario, in dispositivo. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

-dichiara la contumacia dell'INPS.

-accoglie il ricorso, con riconoscimento del diritto della ricorrente al consolidamento in suo favore, a decorrere dal decesso del marito, del trattamento speciale già goduto da costui.

Per l'effetto, condanna l'INPS a corrispondere alla ricorrente la pensione di reversibilità e i ratei arretrati dovuti, con interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto

per interessi, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo sino al soddisfo.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €. 1.000 (mille//00) oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario Avv. Marina Milli.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 aprile 2026.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.04.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
24.04.2026 14:53:07
GMT+02:00